

§ 4.6.j - R.R. 18 giugno 2007, n. 3.

Regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale).

(Bollettino Ufficiale n. 12, del 04/07/2007)

Art. 1. (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento definisce la disciplina del procedimento relativo al rilascio, da parte della Regione, dell'autorizzazione, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale), per:

a) l'immersione in mare o in ambiti ad esso contigui di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale;

b) l'immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque in strutture di contenimento poste in ambito costiero, di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;

c) la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte, con l'eccezione di quelli facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale o di connessione con reti energetiche di altri stati, per i quali l'autorizzazione è di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare. (6)

c bis) l'immersione in mare, in aree ubicate ad una distanza dalla costa inferiore a tre miglia nautiche ed entro la linea batimetrica dei duecento metri, di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; (7)

c ter) lo spostamento di sedimenti in ambito portuale di rilevanza regionale. (8)

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, la procedura relativa alle opere di ripristino, di cui all'articolo 109, comma 3 del d.lgs. 152/2006, per le quali è dovuta la sola comunicazione alla Regione.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi di:

a) immersione in mare di materiali connessa alla realizzazione di interventi di difesa della costa e di ripascimento strutturale degli arenili di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d) della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione ed osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti), la cui approvazione è demandata alla Conferenza dei Servizi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della stessa legge;

b) immersione in mare di materiali connessa alla realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59);

c) immersione in mare di materiali ai fini di ripascimento stagionale, la cui approvazione ed autorizzazione è di competenza dei Comuni ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 13/99;

d) immersione in mare o in ambiti ad esso contigui di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti finalizzati alla realizzazione di opere soggette a valutazione di impatto ambientale.

d bis) ricollocamento in sagoma di massi o manufatti già presenti in loco. (9)

4. Nei casi di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, non si procede al rilascio dell'autorizzazione qualora le opere marittime connesse non abbiano conseguito il parere tecnico favorevole di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)), se dovuto. (10)

Art. 2. (Avvio del procedimento)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 109 del d.lgs. 152/2006, il soggetto interessato presenta istanza alla Regione secondo il modello di cui all'allegato 1, unitamente ad una relazione tecnica, da redigersi in conformità a quanto indicato all'allegato 2 per le varie tipologie d'intervento. Nel caso di opere marittime la relazione tecnica dev'essere sottoscritta da tecnico abilitato. (11)

Art. 3. (Procedibilità della domanda)

1. Qualora l'istanza e la documentazione a corredo risultino incomplete, la Regione, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, invita il richiedente ad integrare la documentazione prodotta, assegnando, a tal fine, il termine perentorio di quindici giorni, trascorso inutilmente il quale la domanda viene archiviata e la procedura estinta.

Art. 4. (Procedimento)

1. La Regione, verificata la procedibilità della domanda, comunica al richiedente, al Comune, all'Autorità di Sistema Portuale, al gestore delle Aree Marine Protette Nazionali, al gestore delle Aree di Tutela Marina regionali, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) ed alla Capitaneria di Porto competenti per territorio, l'avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 e 13 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). (1)

1bis. Nel caso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), la Regione richiede, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173 (Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini), il parere della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura. Qualora la Commissione non si esprima nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, la Regione può procedere comunque all'adozione del provvedimento finale, congruamente motivato. (12)

2. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni decorrenti dalla data di assunzione dell'istanza al protocollo della Regione, fatte salve le eventuali sospensioni nel caso di acquisizione di documentazione integrativa da prodursi a carico del richiedente ovvero di pareri di enti o organi appositi. (13)

Art. 5. (Provvedimento autorizzativo)

1. Il provvedimento autorizzativo indica:

a) la localizzazione dell'intervento;

b) le caratteristiche qualitative e, ove ritenuto necessario,

quantitative del materiale oggetto dell'immersione in mare;

c) le modalità di realizzazione dell'intervento;

d) la durata dell'autorizzazione, da un minimo di sei ad un massimo di settantadue mesi (2) .

2. Il provvedimento autorizzativo pone a carico del proponente la comunicazione preventiva della data di inizio dei lavori e la comunicazione della data di ultimazione dei lavori, da inviare alla Regione, al Comune, all'Autorità di Sistema Portuale, al gestore delle Aree marine protette nazionali, al gestore delle Aree di tutela marina regionali, all'ARPAL ed alla Capitaneria di Porto competenti per territorio. Nel caso di opere marittime la comunicazione di ultimazione dei lavori è corredata dalla dichiarazione del Direttore dei lavori, attestante la conformità dell'intervento al progetto presentato. (14)

3. Il titolare dell'autorizzazione può presentare alla Regione motivata istanza di proroga, almeno trenta giorni prima della data di scadenza del titolo abilitativo.

4. Il titolare dell'autorizzazione può eseguire eventuali modifiche non sostanziali all'intervento già autorizzato a seguito di comunicazione preventiva alla Regione, che si esprime secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 3. Le modifiche sostanziali sono oggetto di nuova autorizzazione. (15)

5. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'articolo 133, comma 4 del d.lgs. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, la Regione procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 6. (Attività soggette a comunicazione (3))

1. Sono soggetti alla comunicazione di cui all'articolo 109, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 le seguenti attività:

a) opere di ripristino;

b) immersione stagionale di piccoli manufatti del peso inferiore a cinquanta chilogrammi, destinati ad essere periodicamente collocati e poi rimossi, entro i cento metri dalla linea di costa, finalizzati al posizionamento di attrezzature a servizio dell'uso balneare o sportivo; (16)

c) posizionamento stagionale di manufatti diversi da quelli di cui alla lettera b), già oggetto di autorizzazione, destinati ad essere periodicamente rimossi e ricollocati, purchè siano mantenute inalterate le modalità di intervento;

d) immersione di manufatti all'interno di bacini portuali. Ai fini del presente Regolamento si intendono per opere di ripristino di cui alla lettera a) del presente comma gli interventi che non comportano aumento della cubatura immersa delle opere preesistenti (4) .

2. L'interessato invia alla Regione, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, la comunicazione di cui all'articolo 109, comma 3 del d.lgs. 152/2006, da redigere secondo quanto previsto all'allegato 3, almeno trenta giorni prima della data presunta di inizio lavori. La Regione, nei venti giorni successivi al ricevimento, verifica la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 1. (17)

3. Decorso venti giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione senza che la Regione abbia manifestato il proprio

dissenso ovvero la necessità di acquisire ulteriori elementi a corredo, il proponente può procedere alla realizzazione dell'intervento.

Art. 7. (Norme finali)

1. Eventuali adeguamenti degli allegati al presente regolamento, che non incidano sull'impostazione del procedimento, possono essere approvati dalla Giunta regionale.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Allegati

ALLA - ALLEGATO 1 – MODELLO ISTANZA.

ALLB - ALLEGATO 2 – RELAZIONE TECNICA.

ALLC – ALLEGATO 3 – MODELLO COMUNICAZIONE
OPERE DI RIPRISTINO

Note

(1) Comma già sostituito dall' art. 1 del R.R. 21 novembre 2011, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del R.R. 7 dicembre 2017, n. 4.

(2) Lettera così modificata dall' art. 2 del R.R. 21 novembre 2011, n. 5 .

(3) Rubrica così sostituita dall' art. 3 del R.R. 21 novembre 2011, n. 5 .

(4) Comma così sostituito dall' art. 3 del R.R. 21 novembre 2011, n. 5 .

(5) Allegato così sostituito dall' art. 4 del R.R. 21 novembre 2011, n. 5 .

(6) Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 7 dicembre 2017, n. 4.

(7) Lettera aggiunta dall'art. 1 del R.R. 7 dicembre 2017, n. 4.

(8) Lettera aggiunta dall'art. 1 del R.R. 7 dicembre 2017, n. 4 e così modificata dall'art. 5 della L.R. 31 luglio 2026, n. 10.

(9) Lettera aggiunta dall'art. 1 del R.R. 7 dicembre 2017, n. 4.

(10) Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 7 dicembre 2017, n. 4.

(11) Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 7 dicembre 2017, n. 4.

(12) Comma inserito dall'art. 3 del R.R. 7 dicembre 2017, n. 4.

(13) Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 7 dicembre 2017, n. 4.

(14) Comma così sostituito dall'art. 4 del R.R. 7 dicembre 2017, n. 4.

(15) Comma così sostituito dall'art. 4 del R.R. 7 dicembre 2017, n. 4.

(16) Lettera così modificata dall'art. 5 del R.R. 7 dicembre 2017, n. 4.

(17) Comma così modificato dall'art. 5 del R.R. 7 dicembre 2017, n. 4.

(18) Allegato 1 così sostituito dall'art. 6 del R.R. 7 dicembre 2017, n. 4.

(19) Allegato 2 così sostituito dall'art. 7 del R.R. 7 dicembre 2017, n. 4.

(20) Allegato 3 così sostituito dall'art. 8 del R.R. 7 dicembre 2017, n. 4.

